

« ove il Contraente non abbia richiesto all'Istituto, a
 « mezzo lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla
 « prima rata di premio rimasta insoluta, la riduzione,
 « ne del contratto, a norma dell'art. 4 delle Condi-
 « zioni generali di polizza. La clausola stessa non
 « si applica quando il decesso sia determinato da
 « suicidio; valgono in tal caso le condizioni gene-
 « rali di polizza e in particolare la condizione
 « di cui all'art. 1. »

Questa clausola si avvicina al tipo inglese di
 prolungamento automatico, ma è ancora più
 cautelativa essendo limitata nel tempo.

Non si può escludere che anch'essa determi-
 ni una lieve antiselectione, ma è evidente che
 gli effetti dovranno essere enormemente mi-
 nori di quelli che possono provenire dalla clau-
 sola americana. Infatti non vi è in questo
 caso nessun serio vantaggio a sospendere il pa-
 gamento dei premi, neppure per coloro che han-
 no la quasi certezza di venire a morte entro
 il triennio. La restrizione prevista per il caso
 di suicidio toglie ogni possibilità di abuso
 anche da parte dei disonesti, i quali sarebbero
 altrimenti indotti più facilmente a valersi